

danno la vittoria a quella restrittiva. Dalla piena pubblicità cadiamo allora nel segreto assoluto, come vedremo.

12. DECADENZA NEL SEC. XIV. — Comunque sia, ad un secolo di grande elaborazione legislativa e tecnica, quale è per noi il XIII, altro ne segue, nel quale da un lato, vediamo i governi affannarsi a dare una migliore sistemazione ai loro archivi, maggiore agevolezza di consultazione e sicurezza di conservazione; dall'altro, pur troppo, si manifestano segni indubbii di stanchezza, d'incuria, di malvagità, che ripiombano nel disordine, nella dispersione, nella distruzione tutto quanto il progresso aveva procurato in questo ramo della pubblica attività.

Non è forse ardito riconoscere in quel contrasto, e specialmente nel danno, che ne derivò agli archivi, l'azione delle fazioni politiche, spinta oltre al convenevole sopra una via, che non aveva altra uscita, se non quella dell'anarchia, come preludio di dittatura o di signoria, inclinata a distruggere le pubbliche libertà e a restringere tutte le conquiste del progresso, anche in questo ramo dell'umana attività. Più che nel sec. XIII, noi registriamo atti di malvagità, di violenza contro le scritture pubbliche, divenute, col mutare delle condizioni politiche, da testimonianze di diritti, testimonianze di debolezze e di colpe, su cui gli avversari potevano alzare atti di accusa a giustificazione delle proprie vendette. Più di prima, noi vediamo il popolo e gli eserciti accanirsi contro quelle carte, in cui stimano elencati i loro doveri, ovvero basato il governo. E quindi il progresso che abbiamo indicato come notevole sinora, scema d'assai nel secolo XIV e nel seguente. Ma pur qualche provvedimento interessante ancora è preso.

13. FIRENZE E ALTRI COMUNI. — Abbiamo già accennato al soppedano collocato in una bottega di Vacchereccia a Firenze nel quale erano, nel 1292, custoditi atti di quel Comune. Il 17 luglio dello stesso anno ⁽¹⁾, furono stanziate lire 25 *pro opere unius vel duorum armariorum pro Communi fiendorum in ipsius Communis Camera pro actis dicti Communis in eis reponendis et custodiendis*; ed in essi il 4 dicembre 1296 fu deliberato riporre gli atti civili e criminali del Potestà, del Giudice delle appellazioni e del Sindaco.

Addì 8 febbraio 1296/7 fu data balìa ai Signori « *providendi per omnem viam et modum, qua viderint convenire, super custodia omnium scripturarum et actorum factorum et fiendorum per aliquos officiales*

(1) GUASTI C., *Introduzione all'Inventario dei Capitoli*, ec. cit., p. v e ss.

seu notarios Communis ad aliqua officia deputatos vel deputandos: maxime ad hoc, ut facilius quilibet, ad quem spectarent talia acta, possit eorum copiam habere, et ut possint etiam securius et convenientius custodiri pro Communi Florentie ».

Questa balia ci dà forse agio di riconoscere il desiderio di non più lasciar vagare per la città gli archivi dei vari magistrati, come avveniva prima della costruzione del palazzo della Signoria; ma di dare d'ora innanzi ad essi una sede stabile nel palazzo pubblico e quindi di riordinarne tutto il complesso, segnatamente a beneficio dei privati, che vi avessero interesse.

A questo riordinamento del servizio archivistico accenna particolarmente, nell'aprile 1299, una provvisione che dopo avere ingiunto al notaio della Signoria di registrare entro tre giorni le scritture pubbliche negli atti del Comune e di consegnare ai privati le scritture, loro spettanti, disponeva *ipsa acta atque etiam omnia alia acta, que non essent in Camera Communis Florentie, facta per preteritos notarios Priorum et Vexilliferi, reponi debeant in quodam armario, quod fiat et fieri debeat in domo, in qua morantur ipsi domini Priores et Vexillifer. Et insuper armarium predictum, de quo supra dicitur, fieri debeat quam citius fieri poterit. Et quod claves dicti armarii debeant esse et stare penes dominos Priores et Vexilliferum, qui pro tempore fuerint. Et quod ipsi Priores et Vexillifer copiam fieri faciant de ipsis actis cuilibet cui viderint copiam fore dandam et ipsam summi permittant sine aliquo suo pretio vel mercede.*

Tutte queste precauzioni indicano che v'era urgenza a provvedere, perchè peggio non capitasse agli archivi lasciati in balia dei male intenzionati. E, pur troppo, pochi mesi dipoi, il 19 ottobre 1299, si ebbero a lamentare sottrazioni, per opera di alcuni degli stessi Priori, di scritture custodite *in armario Communis Florentie existente in domo, in qua domini Priores et Vexillifer pro Communi morantur.*

Le lotte civili, le fazioni, che in quegli anni sconvolgevano il Comune di Firenze, erano causa di quelle sottrazioni di atti, certamente compromettenti, intorno alle quali gli storici di Dante si affaticano da secoli. E perchè tale sconcio non si ripettesse, il notaio custode o guardiano degli atti, ed insieme custode dei diritti del Comune, fu dallo statuto del Capitano del popolo del 1321 (libro IV, rubr. 4) dispensato dalla custodia, segnatamente degli atti rogati nell'interesse del Comune e recuperati dal Capitano stesso, che fu affidata *apud aliquem religiosum locum*, scelto dalla Signoria.

In verità il ricordo del deposito degli atti nelle chiese non era ancora sì lontano da essere dimenticato. Aveva salvato molte scritture

dalla dispersione; e poteva benissimo esser fatto rivivere a Firenze, in S. Croce, e altrove. Tuttavia, questo ritorno all'antico, mentre vivo era il desiderio, viva la tendenza a tutto concentrare intorno alla Signoria, entro il palazzo novamente costruito, non può non farci presente tutta l'incertezza del momento, tutta la debolezza nella quale per le frequenti e violente convulsioni interne l'amministrazione veniva a trovarsi. Soltanto nel 1330, avendo finalmente una cappella nel palazzo, i Signori vi collocano in una *capsa* gli atti più preziosi⁽¹⁾. V'ha di più. Al notaro custode o guardiano degli atti e dei diritti si sostituiscono addirittura per la parte archivistica soltanto due frati che ne assumono il titolo e le funzioni, e diventano i veri archivisti del Comune. Sono tali i due frati Jacobo e Tommaso *custodes attorum Camere Communis Florentie*, in cui favore, nel giugno 1337, si fa un pagamento *pro armariis novis, que fiunt in dicta Camera pro recon-
dendis libris et attis dicti Communis*. Ciò nondimeno, un incendio, provocato nel tumulto contro il Duca d'Atene del 1343, distrusse molti degli atti della Camera del Comune⁽²⁾.

Lo statuto del Capitano del popolo del 1355 (rubr. 27) ricorda quelle « guardie degli atti della Camera del Comune »; le quali dovevano vigilare a che, 15 giorni dopo la deposizione di ogni ufficio, i notai, che vi avessero funto da cancellieri o segretari « per piuvica « carta piuvicata per mano propria in detti atti » versassero nelle loro mani tutti i propri atti « e scritto di sopra ne le coverte di buone lettere grosse, cui atti saranno, e di quale officio, e il tempo, al quale « fatti saranno, e al tempo di quale podesteria ».

E la seguente rubrica 28 « che gli atti de le corti del Comune rimangano ne le Camera del Comune e non si vendano » comina gravi pene ai guardiani, che vendessero o barattassero gli atti, loro affidati, nell'intento forse di mandarli al macero.

Nella rubrica 29 era loro vietato « che niuno, se no ufficiale, « debba usare ne la Camera del Comune per cagione d'assemprare « o vero di trovare gli atti del Comune o vero alcune carte d'esso « Comune, o vero per altra ragione »: divieto che persiste tuttora nelle legislazioni moderne.

Infine, la rubrica 30 dispone che: « tutte le carte di patti e de « l'altre conventioni fatte, e che si faranno, fra il Comune di Fi- « renze, da l'una parte, e gli altri Comuni, o vero singolari persone, « o vero luoghi, da l'altra parte, si pongano in diversi sacchi, secondo

(1) MARZI D., *La Cancelleria* cit., p. 468.

(2) *IVI*, p. 464.

« che parrà che bisogni. I quali sacchi di fuori sieno scritti e designati de la contenenza de le dette carte. E le predette cose appartengano a l' officio di Signori de la Camera: i quali alle predette cose fare i Priori e Gonfalonieri, i quali per lo tempo saranno, sollicitamente sieno tenuti ».

Di pari passo con Firenze, gli altri Comuni procedono alla conservazione dei propri atti, e, pur troppo, anche, alla dispersione dei medesimi.

Bologna, nel 1325, dà nuovi locali e colloca e riordina i suoi memoriali nel palazzo di re Enzo ⁽¹⁾.

Siena, che riponeva nel cassone, affidato alla custodia dei Domenicani, le sue bolle d'oro, i Caleffi e gli atti più importanti, come risulta dall'inventario di quel cassone dal 1338 al 1536 sino a noi pervenuto, lo passò nel 1338 ai frati di S. Francesco, non lasciando a S. Domenico se non i bossoli e i libri delle tratte per le elezioni alle magistrature: e ben gliene incolse. Chè, alla calata del Bavaro, il popolo, aizzato dai nobili e dall'imperatore Carlo IV contro il reggimento dei Noveschi, insorse, nel 1355, ed invase il palazzo della Signoria, ove *multi libri combusti fuerunt*, e, quindi, S. Domenico, ove sperava impossessarsi del cassone, nè potè esercitare il suo vandalismo se non intorno a quei bossoli e registri ⁽²⁾. Ignorava la traslazione avvenuta e quindi rispettò quei cimelii; come rispettò l'archivio notarile già in piena efficienza a Siena a quell'epoca, collocato sino dal 1350 nel palazzo Petroni in via di Salicotto ⁽³⁾.

14. REGOLAMENTI DELLE REGINE SANCIA E GIOVANNA I. — Uguualmente fortunati non furono gli archivi angioini, che abbiamo detto concentrati sin dal 1333 nel palazzo della Zecca a S. Agostino a Napoli, ove per altri motivi, e precisamente per alluvione ebbero notevolmente a soffrire, nel 1336, come è stato accennato.

Al disordine, che ne conseguì, pensò di rimediare il re Roberto; che confessa tal disordine, pur considerando come gl'impiegati fossero bensì d'assai cresciuti di numero ma non di voglia: *erat multiplicata gens sed non magnificata letitia*. Affidò, pertanto, la riforma dell'ufficio dei Maestri Razionali (Corte dei Conti), cui era annesso l'archivio, alla regina Sancia; che con ordinanza del 18 marzo 1338, da lui, poi, confermata il 13 luglio 1339, ridusse i ruoli di quegli im-

⁽¹⁾ SORBELLI A., *op. cit.*, p. 5.

⁽²⁾ LISINI A., *Inventario del R. Arch. di Siena*, cit. I, p. ix-xj.

⁽³⁾ IVI, p. xxv.